Tribunale di Bologna, sez. spec. Impresa, n. 978 – 15/04/2021. Pres. Florini. Est. Salina.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, M.Z. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, A.M., C. M., R. A., I. T., M. C., L. M., E. M., P. A., S. M., la società Audirevi Spa, la Commissione Nazionale per le Società e La Borsa – Consob, e la Cassa di Risparmio in Bologna Spa, quest'ultime in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, chiedendo, testualmente, "in via principale: accertare e dichiarare l'Ing. A.M., il Dott. R. A., I. T., il Dott. M.C., il Dott. L. M. ed Audirevi S.p.A., il Dott. P. A. ed il Dott. S. M. responsabili dei danni arrecati al geom. M.Z. per le ragioni descritte in narrativa e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali da liquidarsi nell'importo non inferiore ad euro 274.271,41, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali da stabilirsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo".

In particolare, l'attore asseriva di aver subìto, in proprio, un ingente danno patrimoniale in conseguenza dell'operazione con cui, in data 13 dicembre 2006, tale D. L. e la società Fincompany SA, quest'ultima in forza di mandato fiduciario asseritamente "anche a lui riconducibile", avevano ceduto alla società Traghetto s.r.l., società controllata dal convenuto A.M. per il tramite di Cemlux SA, l'intera partecipazione azionaria in IMPCA s.p.a. (poi, House Building s.p.a.) di cui egli era amministratore delegato, dietro un corrispettivo pattuito, in parte, in contanti, e, in parte, in azioni Uni Land, rivelatesi, quest'ultime azioni, prive di reale valore a seguito delle manipolazioni del mercato meglio descritte in atti, a sua insaputa compiute e, comunque, rese possibili, a vario titolo, dai convenuti, fino alla declaratoria di fallimento tanto di Uni Land s.p.a. quanto di House Building s.p.a.

Lamentava, inoltre, l'attore che, in relazione alle vicende societarie meglio illustrate in citazione, erano state avviate indagini preliminari ed instaurati procedimenti penali per gravi reati, nei quali lo stesso, nella qualità di amministratore delegato di IMPCA s.p.a. (poi, House Building s.p.a.), era stato incolpevolmente coinvolto, subendo, in tal modo, anche un rilevante pregiudizio di natura non patrimoniale.

Con separate comparse di risposta, si costituivano in giudizio i convenuti, ad eccezione di A.M., eccependo, in via preliminare, di rito e di merito, il difetto di legittimazione ad agire in capo all'attore in relazione ai diritti azionati nel presente giudizio e, in ogni caso, l'estinzione di tali diritti per sopravvenuta prescrizione.

Nel merito, i convenuti contestavano la fondatezza delle deduzioni avversarie, ricusavano gli addebiti loro ascritti e, concludendo, chiedevano l'integrale reiezione delle domande formulate dallo M.Z..

I convenuti Audirevi s.p.a., R. A., L. M., CARISBO s.p.a. e C. M. formulavano altresì domanda di regresso anche nei confronti del convenuto non costituito A.M. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree.

Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia del convenuto A.M., espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice, previa notifica al convenuto contumace delle comparse di risposta contenenti la predetta domanda di regresso e previa reiezione delle istanze istruttorie avanzate dall'attore, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 9 luglio 2020, tenuta con modalità cartolare, il Giudice, esaminate le note difensive conclusive depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande così come formulate dall'attore siano, in parte, inammissibili, e, in ogni caso, nella loro totalità, non meritevoli di accoglimento per sopravvenuta prescrizione dei diritti in questa sede azionati.

Giova anzitutto precisare la natura ed il contenuto dei variegati titoli in forza dei quali l'odierno attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente patiti in conseguenza delle operazioni e delle vicende, societarie e giudiziali, in estrema sintesi, esposte in premessa.

Ed invero, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ma anche con la successiva memoria di trattazione scritta della causa, ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., M.Z. ha, in successione, allegato di essere titolare dell'azionato diritto risarcitorio e di aver, quindi, instaurato la presente causa, "in proprio", anzitutto, in veste di originario (co)titolare e (co)fiduciante delle azioni IMPCA formalmente cedute (nella misura del 99%) dalla fiduciaria Fincompany SA alla società Traghetto s.r.l. dietro un corrispettivo versato, in parte, in contanti, e, in parte, in azioni UNI LAND divenute, quest'ultime, prive di valore a causa delle condotte, attive ed omissive, ascritte ai convenuti, nonché nella qualità di titolare delle predette azioni UNI LAND al medesimo (ri)trasferite, nell'anno 2009, a seguito della messa in liquidazione della menzionata fiduciaria (v. pag. 12 citazione).

A quest'ultimo proposito, deve però rilevarsi che, diversamente da quanto esplicitamente allegato in citazione, l'attore, nei successivi scritti difensivi, ha poi precisato di non aver agito in quest'ultima peculiare veste, e ciò, verosimilmente, a fronte delle eccezioni svolte dai convenuti circa la carenza di legittimazione attiva o di titolarità del diritto al risarcimento del danno in difetto di prova della cessione di tale diritto da parte della fiduciaria contestualmente al ritrasferimento delle azioni già in precedenza "devalutate".

Precisato ciò, l'attore ha, quindi, ribadito di agire, sotto questo specifico profilo, quale titolare fiduciante delle azioni IMPCA trasferite alla società Traghetto s.r.l. in cambio (anche) di azioni Uni Land prive di effettivo valore.

In secondo luogo, lo M.Z., sempre a titolo personale, agisce, quale amministratore delegato di IMPCA s.p.a. (poi, House Building s.p.a.), per i danni non patrimoniali sofferti in conseguenza del suo asserito incolpevole coinvolgimento nei procedimenti penali promossi in relazione ai gravi reati che altri, a sua insaputa, avrebbero perpetrato e che, oggettivamente, si ricollegherebbero alle medesime vicende societarie e alle stesse operazioni manipolative che, come detto, hanno provocato anche il fallimento delle società UNILAND s.p.a. e House Building s.p.a.

Al cospetto di allegazioni e deduzioni così ab origine articolate e, in corso di causa, precisate e rimodulate ai limiti della mutatio libelli, i convenuti, oltre a contestare l'ammissibilità di una siffatta ondivaga strategia difensiva, hanno preliminarmente eccepito, in modo pressochè concorde, il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, la carenza di titolarità del diritto azionato e, infine, l'estinzione del diritto al risarcimento del danno per sopravvenuta prescrizione quinquennale.

Orbene, escluso che l'attore, in base alle sue stesse progressive precisazioni, abbia esperito l'azione risarcitoria in commento quale socio di Uni Land s.p.a. (in tal caso, il lamentato danno da svalutazione del patrimonio azionario, in quanto danno alla società, sarebbe, per lo M.Z., meramente "riflesso" e, conseguentemente, la legittimazione ad agire spetterebbe esclusivamente al curatore fallimentare ex art. 146 LF), ed escluso altresì che, per sua esplicita allegazione, lo stesso abbia agito in veste di cessionario delle azioni Uniland a seguito della messa in liquidazione di Fincompany SA avvenuta nell'anno 2009 (nel qual caso, l'attore sarebbe privo di legittimazione attiva ovvero di titolarità dell'azionato diritto risarcitorio in assenza di prova del contestuale trasferimento di detto autonomo diritto precedentemente maturato in capo alla società cedente che, ratione temporis, aveva patito l'allegato danno da svalutazione delle

predette azioni per fatti risalenti al periodo 2006-2008), e circoscritto, quindi, il titolo fondante l'azione risarcitoria per i danni patrimoniali alla sua peculiare veste di originario fiduciante-venditore (per il tramite di Fincompany SA) di azioni IMPCA in cambio (anche) di azioni Uni Land svalutate in conseguenza delle operazioni manipolative del mercato descritte in citazione, deve evidenziarsi come fosse preciso onere dell'odierno attore fornire prova, certa ed incontrovertibile, del relativo assunto.

Al riguardo, giova anzitutto osservare come tale titolo costitutivo dell'esperita azione risarcitoria sia stato ab initio allegato in citazione (pag. 12) con una circonlocuzione, sul punto, alquanto laconica ed equivoca.

In particolare, in atto introduttivo, l'attore aveva, testualmente, affermato che "Infatti, Fincompany SA, la quale ha sottoscritto il contratto di vendita di cui è causa, era fiduciaria sanmarinese, la quale all'epoca dei fatti, deteneva azioni corrispondenti al 99% del capitale sociale di IMPCA s.p.a. in forza di mandato fiduciario riconducibile anche al geom. M.Z.. A tal proposito, si precisa che gli originari fiducianti di Fincompany erano i signori G. R., E. R., M. R. e M. A. P. e, in tale contesto, il geom. M.Z. ricopriva unicamente la carica di Amministratore della controllata IMPCA s.p.a.. Solo a partire dal novembre 2009, l'attore è subentrato nella titolarità effettiva delle azioni della Fincompany nonché del diritto risarcitorio azionato con la presente citazione, con la contestuale fuoriuscita del gruppo degli originari fiducianti".

Solo con i successivi scritti difensivi, l'attore, attraverso, a suo dire, una mera emendatio libelli, ha puntualizzato di essere stato lui (o anche lui) l'effettivo sostanziale titolare delle azioni cedute a Traghetto s.r.l. in virtù di un originario e diretto rapporto fiduciario con la apparente venditrice fiduciaria Fincompany SA.

Anche a voler prescindere da ogni valutazione circa l'ammissibilità, in rito, di tale modificata asserzione, in ogni caso, deve rilevarsi un grave ed insanabile deficit probatorio di quanto così affermato dall'attore.

In primis, non vi è prova certa che la società Fincompany Sa abbia ceduto a Traghetto s.r.l. il 99% del capitale sociale di IMPCA s.p.a. quale fiduciaria di terzi.

Infatti, nel contratto del 13 dicembre 2006, la società venditrice viene definita proprietaria esclusiva, libera ed incondizionata delle azioni oggetto di cessione e non viene fatto alcun riferimento, neppure indiretto, a preesistenti o coevi rapporti fiduciari con altri soggetti in relazione alle medesime azioni.

Quanto al mandato fiduciario che lo M.Z. avrebbe personalmente conferito alla società Fincompany SA, sul punto è sufficiente rilevare come, per sua stessa allegazione sopra riportata, il nominativo dell'attore non è incluso nel "gruppo degli originari fiduciari", né vi è prova del suo subentro ad alcuno di questi.

Inoltre, va sottolineato come il documento prodotto dallo M.Z. sub all. n. 76 al fine di dimostrare, per tabulas, l'esistenza ed il contenuto dell'asserito pactum fiduciae, rechi soltanto la sottoscrizione del presunto mandante e non anche della mandataria, quantomeno per accettazione, né vi è prova, aliunde, del suo perfezionamento con altre modalità rispetto a quella scritta sostanzialmente imposta, de facto, dallo stesso mandante.

Sotto il profilo temporale e sostanziale, deve porsi in risalto come detto documento risalga a ben otto anni prima della cessione delle azioni oggetto di causa e non provi, ictu oculi, l'esatta ed integrale coincidenza tra quelle cedute nel 2006 a Traghetto s.r.l. e quelle, all'epoca (1998), nella vantata pregressa titolarità del preteso fiduciante, nonché l'oggettiva e totale coincidenza tra le azioni Uni Land ricevute dalla fiduciaria come parziale corrispettivo della cessione delle azioni IMPCA e quelle poi ritrasferite allo M.Z. e da questi poste a fondamento della sua domanda di insinuazione al passivo della fallita Uni Land.

Si ritiene, per ciò, che un quadro assertivo e probatorio così ondivago, parziale, contraddittorio e, soprattutto, deficitario ed incerto, non consenta di riconoscere in capo

all'odierno attore la legittimazione ad agire in relazione all'azione qui esperita per ottenere il ristoro del danno patrimoniale da perdita di valore delle azioni Uni Land.

Ad ogni modo, nella fattispecie in commento, deve rilevarsi come tanto l'azione risarcitoria in precedenza esaminata, quanto quella concernente l'ulteriore pregiudizio non patrimoniale allegato dall'attore quale conseguenza del suo incolpevole coinvolgimento, nella veste di A.D. di IMPCA s.p.a. (poi, House Building s.p.a.), nei procedimenti penali instaurati a seguito ed in relazione al sopravvenuto fallimento sia di quest'ultima che di Uni Land s.p.a., il diritto qui azionato sia, sotto entrambi i predetti profili, estinto per intervenuta prescrizione.

Al riguardo, occorre premettere che, in replica all'eccezione come sopra sollevata dai convenuti, l'odierno attore ha contestato la fondatezza della relativa questione preliminare, asserendo di aver appreso dell'effettiva situazione economico-patrimoniale di Uni Land solo in occasione della dichiarazione di fallimento di quest'ultima (agosto 2013), con conseguente tempestività della qui esperita azione risarcitoria (citazione notificata nel dicembre 2017) stante l'irrilevanza, ai fini che qui interessano, dell'epoca in cui erano stati compiuti gli atti manipolativi illustrati in atti.

Detto questo, occorre, in primis, procedere ad una corretta qualificazione giuridica della dedotta responsabilità anche in considerazione delle ulteriori deduzioni svolte, in parte qua, dall'attore in corso di causa.

Ed invero, sulla scorta delle allegazioni, in fatto e in diritto, operate dallo M.Z. in citazione e, segnatamente, degli illeciti ivi illustrati (operazioni manipolative dei mercati; false comunicazioni sociali; complice inadempimento degli obblighi gravanti sugli organi amministrativi e di controllo; omessa verifica della situazione patrimoniale-economica della società quotata in borsa; abusiva concessione di credito ecc.), la responsabilità ascritta dall'attore ai convenuti va certamente ricondotta nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., soggetta, per ciò, ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., al termine quinquennale di prescrizione.

Come detto, l'attore, sul tema, ha, in corso di giudizio, parzialmente mutato l'originaria prospettazione difensiva, deducendo, quantomeno a carico della convenuta CONSOB, una responsabilità (anche) di tipo contrattuale da c.d. "contatto sociale" per lesione dell'affidamento del privato entrato in relazione con la P.A., con conseguente applicabilità, a suo dire, del più lungo termine prescrizionale (decennale) di cui all'art. 2946 cod. civ.

Volendo ancora una volta prescindere da qualsiasi considerazione circa l'ammissibilità, in rito, di tale modificazione assertiva, in ogni caso, l'assunto attoreo risulta, nel caso di specie, del tutto infondato.

Infatti, se, da un lato, come noto, è vero che la sopra dedotta responsabilità da contatto sociale prescinde dall'esistenza tra le parti processuali di un reciproco vincolo negoziale, dall'altro, è pur vero che tra le stesse, come nella fattispecie delibata dalla Suprema Corte con sentenza n. 8236/2020 citata dall'attore, deve ineluttabilmente e necessariamente intercorrere quantomeno una relazione c.d. qualificata, in genere di tipo procedimentale, come nel caso del soggetto privato che si rivolga alla P.A. ed entri in contatto diretto con quest'ultima, richiedendo l'esplicazione di attività discrezionale, questa sì idonea a suscitare nel proprio interlocutore un legittimo ed incolpevole affidamento circa la legittimità, imparzialità e la correttezza di detta attività, compresa quella, per quanto qui di interesse, connotata da discrezionalità tecnica, di quotazione in borsa dei titoli societari da parte di CONSOB.

Nel caso di specie, tuttavia, alcuna relazione, neppure indiretta, e men che meno qualificata, è intercorsa tra l'attore e la menzionata CONSOB, così come con gli altri convenuti, sicchè alcun affidamento o aspettativa, nei termini sopra precisati, può essersi ingenerato nel primo circa l'operato dell'altra.

La responsabilità risarcitoria configurata dallo M.Z. a carico della convenuta Consob, in quanto fondata sull'asserita omessa vigilanza su Uni Land s.p.a., è, per ciò, una responsabilità di tipo aquiliano, per denunciata lesione del principio generale del

neminem laedere, (v. sul punto, inter alia, v. Cass. Civ. Sez. III, n. 6681/2011; Cass. Civ. Sez. I, n. 4587/2009; Cass. Sez. Un., n. 15916/2005; Cass. Sez. Un. Ord. n. 6324/2020 e n. 6325/2020), alla pari di quella dal medesimo ipotizzata nei riguardi di tutti gli altri convenuti, cui, in definitiva, deve applicarsi il termine quinquennale di prescrizione.

Quanto all'exordium prescriptionis, il dies a quo, diversamente da quanto asserito dall'attore, non può coincidere con la data del dichiarato fallimento di Uni Land (agosto 2013).

Sul punto, si deve anzitutto rilevare come lo stesso attore abbia prospettato in causa un danno da perdita di valore delle azioni nella sua asserita titolarità derivante da quegli atti di manipolazione dei mercati e da quelle false comunicazioni sociali che, poi, hanno formato oggetto dei procedimenti penali asseritamente lesivi della sua salute e della sua reputazione, e non un danno direttamente correlato all'insolvenza della società Uni Land, sicchè l'epoca della dichiarazione di fallimento di quest'ultima appare, già sotto questo profilo, irrilevante ai fini della individuazione del dies a quo della prescrizione.

Inoltre, va evidenziato come lo stesso attore abbia esplicitamente riconosciuto che, quantomeno nell'anno 2008, la possibilità di vendere le azioni Uni Land fosse divenuta anche per lui conclamata a causa del mancato reperimento sul mercato azionario di adeguata offerta, con ciò contraddicendo quanto dal medesimo asserito circa l'impossibilità di percepire il danno lamentato prima della dichiarazione di fallimento di Uni Land (come detto, avvenuta nell'agosto 2013).

Ma tale ragionevole consapevolezza non può non essere diventata per lo M.Z. certa ed oggettiva allorchè, al più tardi del 2 febbraio 2011, lo stesso attore è stato formalmente notiziato della pendenza dei procedimenti penali a carico, tra gli altri, degli amministratori di Uni Land s.p.a. e dello stesso attore, quale A.D. di House Building s.p.a. (già IMPCA s.p.a.), per varie fattispecie di reato analiticamente contestategli, ivi compresa quella di false comunicazioni sociali e di manipolazione del mercato con

riferimento alle azioni Uni Land, in relazione alle quali lo stesso M.Z. è stato pure sottoposto a misura cautelare restrittiva.

Tali pacifiche circostanze, unite alla facoltà di accedere e consultare gli atti di indagine penale, portano a ritenere che l'attore, quantomeno agli inizi dell'anno 2011, avesse acquisito piena ed effettiva contezza, o, almeno, che, usando l'ordinaria diligenza da lui esigibile, avrebbe potuto e dovuto prendere contezza dei fatti, risalenti, peraltro, al periodo 2006-2008, che avevano provocato la qui lamentata perdita di valore delle azioni Uni Land rimaste nella sua disponibilità a causa, come detto, della loro inalienabilità dal medesimo già sperimentata qualche anno prima.

Il superiore assunto trova ulteriore sostegno nel provvedimento con cui la Borsa Italiana s.p.a., sempre nel febbraio 2011, ha sospeso la quotazione e la negoziazione sul mercato azionario delle azioni Uni Land, rendendo ancor più palese l'illiquidità e l'incommerciabilità dei suddetti titoli anche al più distratto degli operatori, imprenditoriali e/o finanziari, tra i quali, in verità, non sembra potersi annoverare l'odierno attore in ragione delle documentate sue pregresse e significative esperienze di tipo manageriale (v. ad es., all. n. 4 comparsa risposta convenuto Montanari).

Ne consegue che il dies a quo della eccepita prescrizione quinquennale deve essere individuato, al più tardi, nei primi giorni del mese di febbraio 2011, momento a far data dal quale lo M.Z. avrebbe ben potuto far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni allegati nel presente giudizio radicato, però, soltanto nel dicembre 2017, quando ormai il termine di prescrizione, in difetto di antecedenti atti interruttivi idonei, era integralmente decorso.

Pertanto, alla luce delle superiori, decisive ed assorbenti argomentazioni, le domande come sopra formulate dall'attore non possono trovare alcun accoglimento.

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dell'attore, tenendo comunque conto della natura preliminare, di rito e di merito, delle questioni poste a fondamento della presente decisione.

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

l'inammissibilità della domanda formulata dall'attore, di risarcimento del danno da perdita di valore di azioni Uni Land, per difetto di legittimazione ad agire, e, in ogni caso,

RIGETTA

tutte le domande formulate dall'attore per intervenuta prescrizione.

CONDANNA

l'attore al rimborso, in favore delle parti convenute costituite, delle spese di lite liquidate in € 5.850,00 ciascuna, per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, l'8 aprile 2021.